DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RICEVUTE PEC DEI DEPOSITI TELEMATICI

1) **la prima PEC è la Ricevuta di accettazione**, la quale attesta che l'invio è stato accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario

2) **la seconda PEC è la Ricevuta di consegna**, la quale attesta che l'invio è stato consegnato nella casella di posta dell'ufficio destinatario. **Tale PEC è quella che rileva ai fini della tempestività del deposito**, il quale si considera perfezionato in tale momento. In ogni caso si consiglia di attendere anche le successive, per valutare la sussistenza di errori.

3) **la terza PEC attesta l'esito controlli automatici del deposito**, che riguardano:

– l'indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE (anche se nella pratica ci sono elenchi di professionisti in sede distrettuale che a volte generano errori);

– il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche;

– la dimensione del messaggio, che non deve eccedere la dimensione massima consentita (30 MB)

All'esito dei suddetti controlli, possono esservi le seguenti anomalie, subito segnalate al depositante:

a) **WARN**: anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all'atto introduttivo;

b) **ERROR**: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto);

c) **FATAL**: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione).

4) la quarta PEC attesta l'esito del controllo manuale del Cancelliere, ovvero *se* il deposito è stato accettato o meno dalla Cancelleria. Con tale accettazione, e solo a seguito di essa, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti.

Proprio con riferimento a questa quarta PEC, l'accettazione manuale del Cancelliere richiede ovviamente del tempo e, in considerazione delle modeste risorse di personale delle Cancellerie, **tale accettazione può intervenire a distanza di tempo dall'invio dell'atto**; in alcuni tribunali, a volte, trascorrono fino a 14 giorni, con il seguente duplice effetto pregiudizievole.

Purtroppo quindi, se il vostro deposito non è visibile su Polisweb non vale nulla rivolgersi alla cancelleria per avere spiegazioni, perché significa che la cancelleria non è ancora riuscita a svolgere l'operazione.

Solo in caso di indicazione di errore nella terza o quarta pec, ovviamente errore che non riuscite a risolvere dal vostro pc e che non ritenete sussistere, potete chiedere spiegazione alla cancelleria.

Tenendo conto che in caso di segnalazione di FATAL nella terza pec la cancelleria non potrà fare alcuna operazione.

Il Cancelliere può (legittimamente) infatti rifiutare il deposito nei soli casi previsti dall'art. 73 disp. att. c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 168 cpc), ovvero quando il deposito stesso manchi di uno degli atti giudiziari di parte e tale fattispecie codicistica può allora adattarsi, nel PCT, all'ipotesi in cui la busta telematica sia affetta da un "**errore fatale**"